



99553-

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in base al quale, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1 e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4 del medesimo articolo 42;



VISTO il decreto interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la circolare n. 3 del 13 febbraio 2017, con particolare riferimento al paragrafo 3, relativo alle condizioni per l'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1 e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

VISTE le istanze, con i relativi allegati, nonché gli accordi stipulati in sede governativa entro il 31 luglio 2015, presentate dalle seguenti imprese:

- a) Italcementi Spa;
- b) Natuzzi Spa;
- c) Piombino Logistics Spa;
- d) Acciaierie e Ferriere di Piombino Spa (Aferpi).

VISTE le relazioni tecniche delle imprese sopra elencate e la documentazione relativa alle istruttorie svolte, trasmesse con note prot. 6813 del 26 aprile 2017, prot. 8475 del 25 maggio 2017 e prot. 8740 del 30 maggio 2017;

VISTO il verbale, che costituisce parte integrante del presente decreto, adottato in data 31 maggio 2017 dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e trasmesso con nota del Presidente della commissione prot. 2217 del 15 giugno 2017, con il quale la Commissione ha deliberato in merito alla sussistenza dei requisiti per la prosecuzione della cassa integrazione guadagni straordinaria secondo i termini di cui al seguente articolato;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;



DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 e ai sensi del decreto interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016, con le modalità concordate in sede di accordo sindacale del 09.03.2017, è autorizzata, nel limite massimo complessivo di euro 10.468.629,50 (diecimilioniquattrocentosessantaottomilaseicentoventinove/50), per il periodo dal 24.09.2017 al 31.12.2018, la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 430 unità lavorative dipendenti presso l'azienda **ITALCEMENTI SPA** presso le unità di:

- Bergamo (BG) n. 250 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Calusco d'Adda (BG) n. 10 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Rezzato (BS) n. 5 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Samatzai (CA) n. 10 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Castrovillari (CS) n. 42 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Milano (MI) n. 25 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Matera (MT) n. 5 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Isola delle Femmine (PA) n. 10 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Colleferro (RM) n. 10 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Salerno (SA) n. 37 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Madruzzo (TN) n. 26 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione.

Istanza presentata in data 09 marzo 2017 con accordo in sede governativa del 27 dicembre 2012 e accordo in sede sindacale stipulato in data 09 marzo 2017.

Articolo 2

99553-

Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 e ai sensi del decreto interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016, con le modalità concordate in sede di accordo sindacale del 27.03.2017, è autorizzata, nel limite massimo complessivo di euro 3.449.932,39 (tremilioni quattrocento quarantanove milanovecentotrentadue/39), per il periodo dal 24.09.2018 al 31.12.2018, la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 1.909 unità lavorative dell'azienda **NATUZZI SPA**, dipendenti presso le unità di:

- Santeramo in Colle (BA) - Via Iazzitiello, 47: n. 550 lavoratori, sospesi con una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 35%;
- Santeramo in Colle (BA) – S.S. per Matera Km 50: n. 438 lavoratori, sospesi con una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 35%;
- Matera (MT) – Zona industriale Località la Martella: n. 92 lavoratori, sospesi con una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 35%;
- Matera (MT) – Via Appia Antica S.c. Km 13.500: n. 273 lavoratori, sospesi con una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 35%;
- Laterza (TA): n. 556 lavoratori, sospesi con una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 35%.

Istanza presentata in data 06 aprile 2017 con accordo in sede governativa del 10 ottobre 2013 e accordo in sede sindacale stipulato in data 27 marzo 2017.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 e ai sensi del decreto interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016, con le modalità concordate in sede di accordo sindacale del 12.04.2017, è autorizzata, nel limite massimo complessivo di euro 2.831.298,62 (duemilioni ottocentotrentaunomiladuecentonovantaotto/62), per il periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2018, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale



in favore di un numero massimo di 164 unità lavorative dell'azienda **PIOMBINO LOGISTICS SPA**, dipendenti presso l'unità di Piombino (LI), sospesi con una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 60%;

Istanza presentata in data 13 aprile 2017 con accordo in sede governativa del 26 giugno 2015 e accordo in sede sindacale stipulato in data 12 aprile 2017.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 e ai sensi del decreto interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016, con le modalità concordate in sede di accordo sindacale del 12.04.2017, è autorizzata, nel limite massimo complessivo di euro 32.939.742,53 (trentaduemilioninovecentotrentanovemilasettecentoquarantadue/53), per il periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2018,] la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 1908 unità lavorative dell'azienda **ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO SPA (AFERPI)**, dipendenti presso l'unità di Piombino (LI) sospesi con una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 60%;

Istanza presentata in data 13 aprile 2017 con accordo in sede governativa del 26 giugno 2015 e accordo in sede sindacale stipulato in data 12 aprile 2017.

Articolo 5

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dall'articolo 6 del decreto n. 98189 del 29 dicembre 2016, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.



Articolo 6

Sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata la contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, nel limite massimo complessivo di euro 49.689.603,04 (quarantanovemilioneiseicentoottantanovemilaseicentotre/04).


Articolo 7

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 42, commi 3 e 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 23 01 2017


Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali


Il Ministro dell'economia e delle
finanze